

Contrariamente la giurisprudenza maggioritaria sopra citata configura l'istituto del preavviso quale indennità avente natura contrattuale, seppure prevista dalla legge (art. 2118 c.c.) e pertanto retributiva.

Angelo Beretta

3. Tribunale Milano 27 ottobre 2009, est. Vitali, Sorrenti (avv. Raffa e Venegoni) c. Telecom Spa (avv. De Luca Tamajo, C. e E. Boursier Niutta e Toffoletto).

➤ **Contratto di appalto - Vendita di apparecchiature - Sussistenza anche della fornitura in opera e dell'assistenza tecnica con l'utilizzo di personale tecnico e operaio idoneo - Appalto di servizi - Sussistenza - Responsabilità solidale ex art. 29, 2° comma, D. Lgs. 276/03 - Applicabilità.**

➤ **Responsabilità solidale ex art. 29, 2° comma, D. Lgs. 276/03 - Ambito di applicazione - Intero credito retributivo e non solo ai minimi tabellari - Sussistenza.**

➤ *Il contratto con il quale un imprenditore vende ad altro imprenditore delle apparecchiature, nonché si impegna a effettuare la fornitura in opera e l'assistenza tecnica delle stesse con l'utilizzo di personale tecnico e operaio idoneo e qualificato e preventivamente addestrato alla specifica attività de qua, è riconducibile a un contratto di appalto di servizi e non a un contratto di vendita, in quanto risulta prevalente l'obbligazione di fare rispetto a quella di dare, con la conseguente applicazione dell'art. 29, 2° comma, D. Lgs. 10/9/03 n. 276 in materia di responsabilità solidale tra appaltante e appaltatore per le obbligazioni retributive afferenti al rapporto di lavoro dei soggetti impiegati nell'appalto.*

➤ *La responsabilità solidale di cui all'art. 29, 2° comma, D. Lgs. 10/9/03 n. 276 si estende all'intero credito retributivo e non solo ai minimi tabellari.**

(...) Il ricorso è fondato e deve essere accolto.

Il ricorrente rivendica il pagamento delle somme indicate in ricorso a titolo di Tfr, spettanze di fine rapporto e retribuzioni maturate nel periodo dall'1/8/07 al 21/3/08 nei confronti di Telecom Spa ai sensi degli artt. 1676 c.c. e 29, 2° comma, D. Lgs. 10/9/03 n. 276, sostenendo di aver prestato attività lavorativa quale dipendente di Sume Spa presso gli uffici del Data Center della società convenuta nell'ambito di un contratto d'appalto stipulato tra le due società per il cablaggio e l'assistenza all'installazione e manutenzione di apparati.



* La nota di Filippo Capurro segue il testo della sentenza.

La società convenuta, dal canto suo, in primo luogo, ha escluso l'applicabilità nei suoi confronti della responsabilità solidale di cui all'art. 29, 2° comma, D. Lgs. 276 citato, deducendo di aver sottoscritto con il datore di lavoro del Sorrenti due contratti – che ha prodotto in giudizio – del 19/2/07 e del 31/5/07 di fornitura di apparati e sistemi di sorveglianza e di apparati e sistemi per la realizzazione di reti *lan/wan*, qualificando come contratti di vendita quelli stipulati con la Sume Spa ai quali si accompagnava, quale attività accessoria, la posa in opera degli apparecchi oggetto della fornitura e l'assistenza tecnica per il funzionamento della stessa. In secondo luogo, ha lamentato la mancata prova dello svolgimento delle mansioni indicate in ricorso presso il Data Center di Rozzano da parte del Sorrenti, eccependo altresì la mancata prova dell'omessa corresponsione degli importi indicati dalle buste paga prodotte in giudizio dal lavoratore. Da ultimo, ha proposto un'interpretazione del disposto dell'art. 29, 2° comma, cit. nel senso di limitare l'obbligo solidale a carico del committente alla sola retribuzione base.

Tali argomentazioni sono palesemente infondate.

Per quanto riguarda la qualificazione del contratto tra la convenuta e il datore di lavoro del Sorrenti la semplice lettura dei docc. 2 e 3 prodotti da Telecom Spa smentisce la tesi che tali contratti non fossero qualificabili in termini di appalto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 29 D. Lgs. 276/03, risultando una vendita di apparecchiature tra le due società: al di là del dato nominalistico dell'uso del termine appalto all'interno degli stessi atti negoziali da parte dei contraenti, oggetto di entrambi era un servizio, rappresentato da un obbligo di *facere*, e cioè la fornitura in opera e l'assistenza tecnica di apparecchiature, con l'utilizzo di personale direttivo, tecnico e operaio «idoneo e qualificato, preventivamente addestrato alla specifica attività oggetto dell'appalto» e nei confronti del quale la Sume Spa si impegnava «alla piena osservanza dei contratti collettivi di categoria e di tutte le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro» (punti 8.1 e 8.2) e, ancora, con una previsione specifica di divieto di subappalto delle attività oggetto del contratto, salvo il consenso di Telecom da richiedere per iscritto (punto 13.5). A ciò si accompagnava l'obbligo di fornitura delle apparecchiature da parte di Sume Spa, all'evidenza di minor impegno imprenditoriale.

Dalla documentazione prodotta in giudizio risulta l'assunzione del ricorrente da parte di Sume Spa per il periodo indicato in ricorso e i conseguenti crediti retributivi né è condivisibile l'affermazione che sul ricorrente gravi l'onere della prova – negativa – della mancata corresponsione della retribuzione: invero, ciò che rileva, ai fini dell'affermazione della responsabilità solidale della committente ex art. 29, 2° comma, cit., è la vigenza del contratto d'appalto e la circostanza che le somme siano dovute per trattamenti retributivi così che l'obbligazione della committente è un'obbligazione diretta rispetto alla quale le incombe l'onere della prova della sussistenza di un fatto estintivo.

L'attività istruttoria espletata ha, poi, confermato lo svolgimento delle mansioni di addetto al cablaggio e all'assistenza tecnica per l'installazione e la manutenzione di apparati presso il Data Center di Telecom Spa da parte del Sorrenti: il teste Belloli, collega del ricorrente, al di là di una certa confusione sulle date, peraltro individuate

negli stessi contratti di febbraio e maggio 2007 prodotti dalla convenuta, ha ricordato di aver lavorato per circa un anno con il Sorrenti che già operava sull'appalto e vi rimase alla cessazione del rapporto tra Sume Spa e il teste, nel *call center* Telecom di Rozzano, espletando entrambi attività di cablaggio, installazione, manutenzione e riparazione di apparecchiature in base alle richieste di intervento, avanzate per telefono o in via informatica, dal personale della committente.

Quanto, infine, all'ammontare del credito vantato dal ricorrente, l'art. 29, 2° comma, D. Lgs. 276 cit., estende la solidarietà a tutto il credito retributivo e previdenziale, senza il limite previsto dall'art. 1676 c.c. del debito che il committente ha verso l'appaltatore al momento della domanda.

In proposito, occorre osservare come, contrariamente a quanto esposto in memoria, le somme pretese siano tutte riconducibili al concetto di trattamento retributivo dovuto cui fa riferimento la disposizione in esame, posto che, da un lato, il rapporto di lavoro del Sorrenti si è svolto in un periodo in cui erano vigenti i contratti di appalto prodotti. Dall'altro, gli istituti rivendicati, retribuzione, ferie, Rol e Tfr, hanno tutti carattere retributivo, in quanto correlati per una causa tipica e normale al rapporto di lavoro (cfr. in tal senso: Cass. 18/5/06 n. 1668; Cass. 8/6/05 n. 11960).

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
La sentenza è esecutiva *ex lege*. (...)

Sulla vis espansiva della nozione di appalto ai fini giuslavoristici

La questione

Nel contenzioso che ha portato alla decisione qui annotata, il Tribunale di Milano, nell'affrontare l'importante tematica della responsabilità solidale tra appaltante e appaltatore, si è trovato davanti a una questione sempre più spesso presente nei contenziosi in questa materia, ossia quella della qualificazione dell'appalto a fini giuslavoristici.

La problematica ha particolare rilievo nell'odierno momento economico ove il decentramento produttivo porta sempre più spesso le imprese ad abdicare allo svolgimento diretto di molte attività, a favore di fornitori terzi, con riguardo ai quali sovente non è chiaro il tipo contrattuale realmente utilizzato.

Non pare inutile ricordare che l'art. 29, comma 1, D. Lgs. 273/03, precisa che il contratto di appalto, stipulato e regolamentato ai sensi dell'art. 1655 c.c., si distingue dalla somministrazione di lavoro per l'organizzazione dei mezzi necessari da parte dell'appaltatore, che può anche risultare, in relazione alle esigenze dell'opera o del servizio dedotti in contratto, dall'esercizio del *potere organizzativo* e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell'appalto, nonché per l'assunzione, da parte del medesimo appaltatore, del *rischio d'impresa*. A sua volta l'art. 1655 c.c. precisa che l'appalto è il contratto col quale una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un'opera o di un servizio verso un corrispettivo in danaro¹.



¹ Per un esame complessivo della materia, sia consentito rinviare a F. Capurro, «Appalto e subappalto», in questa *Rivista* 2008, 399. Sulla nozione in generale di appalto a fini giuslavoristici si veda

Strumenti eterogenei della segmentazione del ciclo produttivo

Oltre che con l'utilizzo del contratto di appalto, la segmentazione del ciclo produttivo può realizzarsi attraverso altri strumenti contrattuali.

Si pensi al caso della somministrazione di beni o della locazione nelle quali siano contestualmente presenti attività lavorative fornite dal terzo fornitore, formalmente accessorie ma sostanzialmente prevalenti.

Un'ipotesi di locazione, con attività lavorative formalmente accessorie ma sostanzialmente prevalenti è quella del c.d. *nolo a caldo* nelle attività edilizie, consistente nella fornitura di un bene, ad esempio un macchinario, e del personale addetto al suo impiego.

Ma, come vedremo, anche il *contratto di vendita* si presta talvolta a essere accompagnato da attività lavorativa prevalente da parte dei lavoratori del venditore.

Altre ipotesi di segmentazione del ciclo produttivo si rilevano nella *subfornitura industriale*², nel rapporto di *franchising*, nel quale il prestito della manodopera viene a volte giustificato dall'interesse del *franchisor* a controllare le modalità di sviluppo dell'attività³, nonché nel *merchandising* nella grande distribuzione, nel quale peraltro difetta un rapporto contrattuale diretto tra la società di servizi e il grande magazzino, poiché sovente i lavoratori vengono inviati a svolgere la propria prestazione presso i negozi sulla base di accordi presi tra la società di *merchandising* e l'impresa che fornisce prodotti al grande magazzino⁴.

Un'altra ipotesi che frequentemente genera perplessità è il *contratto di trasporto* nel quale sono spesso presenti attività accessorie afferenti alla logistica, particolarmente intense.

In tali situazioni potrebbero aversi scenari diversi.

Se da un lato ci si potrà trovare in un ambito di perfetta liceità, come nel descritto caso di *merchandising* correttamente eseguito, altre volte si potrebbe virare verso una situazione di somministrazione irregolare con le conseguenze sanzionatorie che si vedranno tra breve.

Infine potrà capitare che in sede giudiziale vi sia una ridefinizione del tipo contrattuale nella direzione del contratto di appalto.

Un caso di questo genere che riveste particolare interesse è quello trattato da Trib.



anche la Nota Min. Lav. 22/10/09 n. 77, che ribadisce, peraltro in linea con l'art. 29, D. Lgs. 276/03 (che, si ricorda, ha sostituito la trama normativa di cui all'art. 3 L. 1369/60), la possibilità che i mezzi di lavoro utilizzati dall'appaltatore siano di proprietà dell'appaltante, nel contempo evidenziando la necessità che l'indagine non si concentri esclusivamente sul *dato formale* della proprietà degli strumenti di produzione, di per sé non decisivo, bensì consideri l'*assetto organizzativo complessivo* dell'appalto/subappalto al fine della verifica in merito alla sussistenza di una *struttura imprenditoriale* adeguata rispetto all'*oggetto* del contratto (c.d. soglia minima di imprenditorialità).

² Disciplinata dalla L. 192/98, e comportante di fatto un'intensa integrazione dei cicli produttivi delle imprese coinvolte e un forte condizionamento economico sul subfornitore da parte del committente.

³ Nota Min. Lav. 12/10/09 n. 73, secondo la quale in capo al *franchisor* e al *franchisee* sussiste la piena e assoluta titolarità del potere direttivo sulla forza lavoro alle rispettive dipendenze e la responsabilità esclusiva di ciascuno degli imprenditori per quanto riguarda gli obblighi e le responsabilità relativi ai rapporti di lavoro utilizzati nelle proprie organizzazioni.

⁴ Sulla legittimità del contratto di *merchandising*, ove correttamente attuato, si vedano Cass. 8/4/04 n. 6896 e Cass. 19/11/03 n. 17574, entrambe in *Riv. it. dir. lav.* 2005, II, 131, con nota di G. Mortillaro.

Milano 29/11/07⁵, che riguarda la fornitura di stoviglie e posate per il servizio di ristorazione alla quale si aggiunge l'attività di consegna, ritiro, detersione, sanificazione e riconsegna, collegate alla fornitura stessa, situazione nella quale risultava prevalente l'obbligazione di *facere* rispetto a quella di *dare*. Il Giudice ha quindi inquadrato la fattispecie quale contratto di appalto e ha applicato le regole sulla responsabilità solidale di cui all'art. 29, comma 2, D. Lgs. 276/03.

Anche il caso della sentenza qui annotata, nel quale peraltro, contrariamente a di quanto sostenuto dal datore di lavoro, perfino negli atti contrattuali compariva l'utilizzo del termine «appalto», il giudicante ha ritenuto che la vendita ad altro imprenditore delle apparecchiature fosse accompagnata dalla fornitura in opera e dall'assistenza tecnica di apparecchiature, mediante l'utilizzo di personale tecnico e operaio idoneo e qualificato e preventivamente addestrato alla specifica attività in questione, e che pertanto fosse riconducibile a un contratto di appalto di servizi e non a un contratto di vendita, data la prevalenza dell'obbligazione di *facere*.

Il percorso logico giuridico di sussunzione della fattispecie nel tipo e i precedenti in materia

Sulla questione dell'inquadramento dell'appalto si richiamano quali precedenti in termini Cass. 21/6/2000 n. 8445⁶, secondo la quale la distinzione tra vendita e appalto, nei casi in cui la prestazione di una parte consista sia in un *dare*, sia in un *facere*, non si esaurisce nel dato meramente oggettivo del raffronto fra il valore della materia e il valore della prestazione d'opera, essendo, all'uopo, necessario avere riguardo alla *volontà dei contraenti*, per cui si ha appalto quando la prestazione della materia costituisce un *mezzo* per la produzione dell'opera e il lavoro sia lo scopo essenziale del negozio, in modo che le modifiche da apportare alle cose, pur rientranti nella normale attività produttiva del soggetto che si obblighi a fornirle ad altri, consistono non già in accorgimenti marginali e secondari diretti ad adattare alle specifiche esigenze del destinatario della prestazione, ma siano tali da dare luogo a un *opus perfectum*, inteso come effettivo e voluto risultato della prestazione. Conformi Cass. 17/12/99 n. 14209⁷, e Cass. 30/3/95 n. 3807⁸.

Cass. 12/4/99 n. 3578⁹ evidenzia in modo più sfumato che il negozio misto che presenta i caratteri della compravendita e dell'appalto deve ritenersi assoggettato alla disciplina unitaria del contratto i cui elementi costitutivi debbano, nella specie, considerarsi prevalenti. Ne consegue che, qualora l'obbligazione di fare caratteristica dell'appalto si accompagni a quella di dare tipica della compravendita, la disciplina applicabile sarà quella della vendita se il lavoro e cioè il *facere* rappresenti non già lo *scopo ultimo* del negozio, ma soltanto il *mezzo* per il conseguimento della *res*. In senso analogo Trib. Taranto 17/9/08¹⁰.

Secondo Trib. Monza 12/9/07¹¹ per distinguere tra vendita e appalto occorre verificare la prevalenza che le parti abbiano inteso attribuire all'elemento del dare rispetto a quello del *facere*. In tal senso, si ha appalto quando la somministrazione della materia costituisce un mezzo per la produzione dell'opera e il lavoro è lo *scopo essenziale del negozio*, in



⁵ In questa *Rivista* 2008, 262, con nota redazionale.

⁶ In *Contratti* 2001, 1, 55, con nota di Mucio.

⁷ In *Contratti* 2000, 3, 266.

⁸ In *Giur. Bollettino legisl. tecnica* 1996, 3394.

⁹ In *Contratti* 1999, 7, 669.

¹⁰ Inedita a quanto consta.

¹¹ I. Srl c. F. Srl, inedita a quanto consta.

modo che le modifiche da apportare a cose, pur rientranti nella normale attività produttiva dell'imprenditore che si obbliga a fornirle ad altri, consistono non già in accorgimenti marginali e secondari diretti ad adattare alle specifiche esigenze del destinatario della prestazione, ma siano tali da dar luogo a un *opus perfectum*, inteso come effettivo e voluto risultato della prestazione e configurato in modo che la prestazione d'opera assuma, non tanto per l'aspetto quantitativo, quanto piuttosto sul piano qualitativo e sotto il profilo teleologico, valore determinante al fine del risultato da fornire alla controparte.

In senso analogo anche Cass. 2/8/02 n. 11602¹²; Cass. 21/5/01 n. 6925¹³ e Cass. 17/12/99 n. 14209¹⁴.

Con riguardo alla nozione di *subfornitura industriale*, secondo Trib. Desio 1/3/04¹⁵, la L. 18/6/98 n. 192 non ha introdotto un nuovo tipo contrattuale, ma costituisce una piattaforma normativa finalizzata a offrire una base inderogabile di tutela a una categoria di imprese che si trova a operare all'interno di rapporti giuridicamente riconducibili entro vari tipi contrattuali, ma accomunati dal carattere economico fondamentale dell'esistenza di un nesso di *dipendenza*, potenziale fonte di abusi da parte dell'impresa committente. In virtù del suddetto principio, il rapporto di subfornitura oggetto di controversia di cui alla sentenza, essendo prevalente una obbligazione di *facere* da parte del subfornitore, è stato ricondotto al contratto d'appalto, con conseguente applicazione degli artt. 1667 e sgg. c.c. per quanto riguarda la responsabilità del subfornitore.

Anche secondo Trib. Lecco 12/7/99¹⁶ il contratto con il quale una parte si obblighi a fornire dei manufatti sulla base di ben precise esigenze produttive dell'altra parte, e con dimensioni e formati *ad hoc*, deve essere ricondotto nell'ambito dell'appalto qualora l'elemento del *facere* assuma una maggiore importanza rispetto alla prestazione di dare.

La questione della responsabilità solidale

La sentenza qui annotata precisa che la responsabilità solidale si estende all'intero credito retributivo e non solamente alla retribuzione base. Non pare questa la sede per un approfondimento dei molteplici profili che toccano la questione.

Si ritiene inoltre opportuno ricordare che la versione attuale dell'art. 29, comma 2, D. Lgs. 276/03¹⁷ estende la responsabilità del committente all'intera filiera dell'appalto.

Va notato che, in un primo momento in forza dell'art. 7, comma 3, D. Lgs. 626/06, come modificato dall'art. 1, comma 910, L. 296/06, e ora ai sensi dell'art. 26, comma 4, D. Lgs. 81/08, la nozione di solidarietà è stata estesa anche alla materia degli infortuni in particolare al campo dei *danni subiti dai lavoratori* impiegati nel segmento del ciclo produttivo oggetto dell'appalto o del subappalto. Più precisamente è previsto che il committente risponda in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori, per tutti i danni per i quali il lavoratore, dipendente dall'appaltatore o dal subappaltatore, non risulti indennizzato a opera degli enti previdenziali preposti. Si è qui in presenza di una fattispecie che contempla eventi per i quali vi è una responsabilità dell'appaltatore o del subappaltatore, e quindi per i quali non opera l'esenzione di responsabilità di cui alla



¹² In *Contratti* 2003, 1, 67.

¹³ In *Giur. Bollettino legisl. tecnica* 2006, 2, 294.

¹⁴ In *Contratti* 2000, 3, 266.

¹⁵ S.P. Srl c. N.Srl, inedita a quanto consta.

¹⁶ In *Giur. milanese* 2000, 135.

¹⁷ A seguito della modifica introdotta dall'art. 1, comma 911, L. 296/06.

copertura Inail, ma per i quali potrebbe invece non sussistere alcuna violazione normativa da parte del committente, il quale, con tale norma, è quantomeno indotto a una scelta oculata e seria dei soggetti ai quali conferire l'appalto.

Ci sia permesso di evidenziare che l'azione relativa alla responsabilità solidale, richiede una preliminare ponderata attenta analisi da parte dell'avvocato che agisce per la tutela del diritto, il quale dovrà considerare attentamente il tempo di maturazione del credito del lavoratore e confrontare tale dato con la normativa di volta in volta vigente, la quale ha visto estendersi i soggetti passivi responsabili (dalla responsabilità per i soli debiti di lavoro dell'appaltatore a quella per i debiti del subappaltatore), l'oggetto dei rapporti coinvolti (dal mero appalto d'opera a quello di servizi) e il tempo di durata della garanzia (da un anno a due anni).

Quanto alla *durata dell'obbligazione solidale*, in relazione all'estensione a due anni di tale termine, interessante appare Trib. Milano 22/12/08¹⁸, secondo la quale la responsabilità solidale del committente ex art. 29, comma 2, D. Lgs. 276/03 sussiste per due anni dalla cessazione dell'appalto anche qualora il contratto di appalto sia stato stipulato prima dell'1/1/07 (data di entrata in vigore della L. 296/06, che ha portato la garanzia del committente da un anno a due anni), purché il vincolo di solidarietà a tale data non si fosse ancora esaurito. Ciò sul presupposto che il fatto generatore della responsabilità solidale del committente è l'esistenza del contratto di appalto e la circostanza che i lavoratori abbiano prestato la propria opera nell'ambito del medesimo. La novella del 2006 non intacca tale fatto generatore di responsabilità, bensì ne estende unicamente la durata.

Sull'applicabilità della norma sulla responsabilità solidale agli appalti conferiti dalla pubblica amministrazione è favorevole la giurisprudenza¹⁹ mentre difforme è il parere reso dal Ministero del Lavoro²⁰.

Sul modo di operare della responsabilità solidale negli appalti conferiti a consorzi, si rinvia a Cass. 7/3/08 n. 6208²¹, secondo la quale l'aggiudicazione dell'appalto di un'opera pubblica da parte di un consorzio e l'assegnazione dell'esecuzione dei lavori a una singola impresa dello stesso costituiscono un fenomeno di sub-derivazione del contratto di appalto, qualificabile nella sostanza come subappalto, a nulla rilevando la disposizione di cui all'art. 141, comma 4, DPR 554/99 che riguarda esclusivamente le modalità di conferimento dell'appalto originario. Il consorzio assume pertanto la responsabilità solidale per le retribuzioni dovute ai lavoratori dall'impresa artigiana assegnataria dell'opera. In senso contrario Appello Milano 16/10/08 n. 5636²², secondo la quale i dipendenti dell'impresa consorziata possono esperire l'azione diretta ex art. 1676 ed ex art. 29, comma 2, D. Lgs. 276/03 nei confronti del committente, al fine di ottenere la corresponsione delle spettanze maturate per l'attività lavorativa prestata, atteso che tra consorzio e singole imprese consorziate, alle quali viene affidata l'esecuzione dei lavori, non sussiste un subappalto, ver-



¹⁸ In questa *Rivista* 2009, 211.

¹⁹ Trib. Pavia 29/4/2006, in questa *Rivista* 2006, 2, 545 con nota di F. Capurro; Trib. Milano 18/11/2008, *ivi* 2009, 226; Appello Milano 7/11/08, *ivi* 2009, 495 e Trib. Milano 27/5/09, *ivi* 2009, 486, con nota di F. Capurro.

²⁰ Nota Min. Lav. 15/5/09, prot. 25/1/0007173.

²¹ In questa *Rivista* 2008, 623, con nota di F. Perone.

²² In questa *Rivista* 2009, 217, con nota di A. Premoli.

tendosi comunque nell'ambito di una fattispecie di appalto, che, seppur stipulato dal consorzio, vincola direttamente la consorziata e la committente.

Filippo Capurro

4. Tribunale Pesaro 7 luglio 2009, est. Paganelli, I.S. (avv. Solazzi) c. Manpower Spa (avv. Binetti, De Luca Tamajo e Abignente).

> Retribuzione - Criterio di calcolo - Diversità tra dipendenti del somministratore e dell'utilizzatore - Principio di parità di trattamento economico.

*> La mera diversità di criterio di calcolo della retribuzione utilizzato dall'agenzia di somministrazione (retribuzione a ora) rispetto a quello previsto dal contratto collettivo applicabile ai dipendenti dell'impresa utilizzatrice (mensilizzazione indipendente dall'effettivo numero di ore lavorate) non costituisce un trattamento deteriore per il lavoratore.**

(...) Il ricorso è infondato.

La pretesa della ricorrente si fonda sulla dedotta illegittimità del metodo di calcolo della retribuzione applicato dalla Manpower in relazione a due rapporti di lavoro temporaneo in somministrazione (14/4/04-13/10/04 e 15/11/04-14/11/05, presso Snam Progetti divisione Aquater).

Il criterio di calcolo utilizzato dalla resistente, fondato sulle ore di lavoro effettivamente lavorate, sarebbe errato, poiché in base al contratto collettivo applicabile ai dipendenti dell'impresa utilizzatrice, la retribuzione doveva calcolarsi con il criterio della mensilizzazione, indipendentemente dall'effettivo numero di ore prestate.

La tesi della ricorrente non è corretta poiché il criterio di calcolo della retribuzione adottato dalla resistente è conforme a quanto previsto dalla contrattazione collettiva specificamente diretta a disciplinare il rapporto di lavoro dei dipendenti delle imprese di somministrazione. L'art. 19, comma 2, di tale Ccnl dispone che la retribuzione dei lavoratori viene liquidata con periodicità mensile, sulla base delle ore lavorate e di quelle contrattualmente dovute nel corso di ciascun mese dell'anno, assumendo come coefficiente divisore orario quello di ogni contratto collettivo applicato dalle imprese utilizzatrici.

Il suddetto metodo di calcolo non viola l'art. 23 del D. Lgs. 276/03, a norma del quale i lavoratori dipendenti dal somministratore hanno diritto a un trattamento economico e normativo complessivamente non inferiore a quello dei dipendenti di pari livello dell'utilizzatore, a parità di mansioni svolte.

Tale ultima disposizione, infatti, non comporta un'assoluta identità di trattamento



* La nota di Lia Meroni segue il testo della sentenza.